



Città di Tirano

Provincia di Sondrio

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI

SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI,

NONCHÈ VANTAGGI ECONOMICI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.28 del 22.07.2002

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.34 del 28.09.2007

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 13.05.2026

Capo I – DISCIPLINA GENERALE

Art.1 Finalità

1. Il Comune al fine di favorire lo sviluppo sociale, sportivo turistico culturale anche a mezzo del volontariato, concede, entro i limiti delle disponibilità di bilancio, sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, denominati di seguito semplicemente contributi, nonché vantaggi o benefici economici a persone, enti pubblici e privati, associazioni o comitati che operano in detti settori senza scopi di lucro.
2. La concessione di contributi e vantaggi economici di qualunque natura viene effettuata dal Comune, nell'esercizio della sua autonomia, secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dal presente regolamento per dare attuazione all'art.12 della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni, assicurando equità e trasparenza all'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali ed alla promozione dello sviluppo della comunità amministrata.
3. Restano salve le disposizioni contenute in leggi, regolamenti ed altri atti normativi dello Stato, della Regione e del Comune che disciplinano la concessione di contributi e di vantaggi economici in materie specifiche anche a singole persone.

Art.2 Interventi del Comune

Gli interventi comunali di cui al precedente articolo possono essere attuati nelle seguenti forme:

- a. contributi in denaro o forniture gratuite;
- b. concessione in uso gratuito o a prezzo agevolato di beni mobili, e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature comunali;
- c. ammissione ai servizi comunali a titolo gratuito o a titolo agevolati;
- d. concessione del patrocinio;
- e. concessione di loghi.

Art.3 Soggetti beneficiari

1. Possono accedere a contributi e ad altre forme di sostegno economico finanziario, salvo eventuali deroghe previste nei successivi articoli, i soggetti che hanno un legame con il territorio del Comune di Tirano o che comunque svolgono un'attività di particolare interesse per la collettività o per la promozione dell'immagine del Comune e che agiscono quali:
 - a. enti pubblici;

- b. associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica;
 - c. associazioni non riconosciute ed i comitati;
 - d. soggetti o enti privati.
2. È escluso dalla presente disciplina ogni contributo e beneficio economico a persone giuridiche o enti di fatto affiliati a società segrete o costituenti articolazione di partiti politici (art.7 legge 02.05.1974, n.195 e art.4 legge 18.11.1981, n.659).

Art.4 Settori di intervento

1. Il Comune di Tirano, per le finalità di cui all'art.1 può intervenire, con la concessione di contributi o l'attribuzione di altri benefici economici a favore dei soggetti che operano nei seguenti settori:
- a. Sociale;
 - b. Culturale e dei beni artistici e storici;
 - c. Istruzione;
 - d. Sportivo e ricreativo;
 - e. Turistico;
 - f. Ambientale e del Territorio;
 - g. dello Sviluppo economico e del lavoro;
 - h. della cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale.
2. Per ciascun settore sono individuate le attività e le iniziative che generalmente caratterizzano l'intervento del Comune, non escludendo tuttavia quelle non previste ma che, per le loro finalità, sono ad esso riconducibili.

Capo II – SETTORI DI INTERVENTO

Art.5 Settore sociale

I contributi o i benefici di cui al presente regolamento possono essere concessi ai soggetti di cui all'art.3 che operano nel settore sociale per le seguenti attività:

- a. Organizzazione e gestione di attività e servizi socioassistenziali;
- b. Avvio e gestione di iniziative di promozione e educazione sociale e sanitari;
- c. Iniziative a protezione e tutela della maternità, dell'infanzia e della prima età evolutiva;
- d. Attività e iniziative per favorire l'aggregazione giovanile, anche volte alla prevenzione delle situazioni di disagio e devianza giovanile ed al recupero dei soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili;
- e. Attività ed iniziative volte alla tutela, al sostegno, all'assistenza ed alla socializzazione della popolazione anziana;
- f. Attività e iniziative volte al superamento degli squilibri sociali, nonché opere di solidarietà a livello locale e nazionale;

- g. Attività ed iniziative volte alla tutela e promozione dei diritti dei cittadini ed all'impegno civile nei settori sociale e sanitario.

Art.6

Settore culturale e dei beni artistici e storici

1. Gli interventi del Comune per promuovere e sostenere le attività culturali e di tutela dei beni artistici e storici sono in particolare destinati ad enti pubblici e privati, istituzioni e fondazioni, associazioni e comitati di cui all'art.3 che:
 - a. Effettuano servizi ed iniziative culturali destinate alla popolazione del Comune;
 - b. Organizzano nel Comune premi letterari, pubblicazioni, convegni, seminari di studi, mostre, esposizione, rassegne ed altre manifestazioni aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche e sociali di interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione;
 - c. Effettuano attività rivolte a promuovere la conoscenza, la conservazione, la valorizzazione e l'accrescimento dei patrimoni artistici, culturali e storici (bellezze naturali e monumentali, biblioteche, pinacoteche, musei ed altri beni ed opere che costituiscono patrimonio della comunità);
 - d. Consentono la fruizione ed il funzionamento di biblioteche specializzate, centri di lettura, raccolte di interesse scientifico, artistico e storico, anche appartenenti a privati;
 - e. Organizzano, promuovono e sostengono attività teatrali, musicali, di cinema ed altre manifestazioni e iniziative di carattere culturale ed artistico;
 - f. Organizzano attività che, attraverso manifestazioni, rievocazioni storiche, esibizioni, gruppi folcloristici, conservano e valorizzano antiche tradizioni storiche e culturali locali nonché il ricordo e la memoria di cittadini illustri;
 - g. Promuovono l'organizzazione di feste civili e religiose o di altre manifestazioni comprese nelle tradizioni locali;
 - h. Svolgono attività di corpi musicali, bandistici, concertistici che hanno sede nel Comune.

2. Il Comune, per promuovere e sostenere le attività di tutela dei beni artistici e storici, può intervenire con contributi ed altri ausili economici alle iniziative promosse, d'intesa con l'Amministrazione comunale da enti, fondazioni, istituzioni, associazioni e comitati per:
 - a. Il recupero ed il restauro di beni artistici, monumentali e storici ed il riordino e la catalogazione di archivi storici, biblioteche, musei, pinacoteche esistenti nel territorio comunale;
 - b. La promozione ed il sostegno di iniziative che hanno per fine di far conoscere il patrimonio artistico, monumentale, storico e museale della comunità, per illustrarne il valore e diffonderne la conoscenza.

Art.7
Settore dell'istruzione

1. I contributi ed i benefici economici di cui al presente regolamento possono essere concessi ai soggetti di cui all'art.3 che operano nel settore educativo e dell'istruzione per le seguenti finalità:
 - a. Attività ed iniziative nel campo scolastico e delle problematiche giovanili;
 - b. Promozione ed organizzazione di incontri, convegni, dibattiti, mostre e pubblicazioni su argomenti di interesse della scuola e delle attività extrascolastiche giovanili;
 - c. Attività pedagogiche;
 - d. Interventi socioeducativi a favore di disabili, svantaggiati, immigrati ed extracomunitari volti a favorire l'inserimento nei diversi ordini di scuole;
 - e. Attività parascolastiche integrative, corsi di doposcuola ed extrascolastici;
 - f. Forme organizzative accessorie per migliorare il diritto allo studio e la promozione scolastica.

Art.8
Settore sportivo e ricreativo

1. I contributi ed i benefici economici di cui al presente regolamento possono essere concessi ai soggetti di cui all'art.3 che operano nel settore della promozione della pratica sportiva ed in quello dell'attività ricreativa per le seguenti finalità:
 - a. Promozione, organizzazione e cura della pratica di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie rivolta ai giovani, alle famiglie e agli anziani;
 - b. Promozione dell'attività sportiva mediante corsi di avviamento alle diverse discipline sportive, meeting, dimostrazioni, incontri, convegni, dibattiti;
 - c. Organizzazione di manifestazioni che possono concorrere alla promozione e alla diffusione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità;
 - d. Promozione, organizzazione ed effettuazione di attività ricreative e del tempo libero;
 - e. Promozione dell'attività sportiva fra i disabili ed i portatori di handicap;
 - f. Promozione e valorizzazione della pratica sportiva effettuata in modo sinergico fra più soggetti di cui all'art.3 ed in particolare modo con la scuola.
2. Non costituiscono contributi la concessione di benefici di scarso valore economico legati a funzioni di rappresentanza quali coppe, trofei, medaglie.

Art.9
Settore turistico

- I contributi o i benefici di cui al presente regolamento possono essere concessi ai soggetti di cui all'art.3 che operano nel settore turistico per le seguenti attività:
- a. Attività di promozione turistica;
 - b. Realizzazione di pubblicazioni, guide, dépliant e altro materiale prodotto al fine della promozione turistica;
 - c. Organizzazione di sagre e feste popolari per la promozione, anche turistica, del territorio;

- d. Organizzazione di manifestazioni, mostre, convegni sia a carattere locale che nazionale ed internazionale di richiamo turistico;
- e. Promozione e assistenza ai turisti;
- f. Organizzazione di manifestazioni nell'ambito del turismo congressuale.

Art.10

Settore ambientale e del territorio

Nel rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di stato, il Comune può erogare contributi o benefici economici ai soggetti di cui all'art.3 che operano nel settore ambientale e di conservazione e difesa del territorio per le seguenti attività:

- a. Protezione, difesa e valorizzazione dei beni naturali e del paesaggio;
- b. Realizzazione e/o manutenzione di opere e impianti agricoli, di bonifica, di difesa del territorio di interesse collettivo;
- c. Promozione ed organizzazione di iniziative e manifestazioni per sensibilizzare i cittadini al rispetto e alla salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- d. Realizzazione di corsi di educazione scolastica per la formazione nei giovani della consapevolezza dell'importanza della protezione dei valori ambientali e dell'habitat naturale;
- e. Realizzazione di mostre, esposizioni, documentazioni e pubblicazioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni, iniziative e comportamenti utili per la loro protezione;
- f. Protezione civile, svolta anche di concerto e nell'ambito delle competenze e dell'organizzazione comunale in detta materia.

Art.11

Settore dello sviluppo economico e del lavoro

1. Nel rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, il Comune può erogare contributi o benefici economici ai soggetti di cui all'art.3 e a soggetti e aziende private che operano nel settore delle attività produttive per le seguenti attività:
 - a. Iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali;
 - b. Organizzazione e partecipazione a fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso al fine della promozione di prodotti e/o attività produttive esercitate nel Comune;
 - c. Valorizzazione del tessuto economico e produttivo del Comune;
 - d. Valorizzazione di zone ed attività di particolare interesse esistenti nel territorio comunale.
2. Il Comune può erogare contributi o benefici economici ai soggetti di cui all'art.3 che operano nel settore del lavoro con il fine di incrementare l'occupazione, per le seguenti attività:

- a. Promozione dell'occupazione, con particolare riguardo a quella delle categorie protette, a quella giovanile e alla riqualificazione e/o riconversione di lavoratori in mobilità, cassa integrazione e disponibilità;
- b. Organizzazione di progetti e di corsi di formazione per favorire l'avviamento e/o il reinserimento al lavoro.

Art.12

Settore della cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale

1. Il Comune può destinare, in conformità a quanto previsto dal comma 1/bis dell'art.19 del D.L. n.8/1993, come convertito dalla legge 19 marzo 1993, n.68, un importo non superiore allo 0,80% della somma dei primi tre titoli delle entrate correnti del bilancio annuale, per sostenere programmi di cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarietà internazionale.
2. Per le finalità di cui al precedente comma il Comune può erogare contributi o benefici economici – oltre ai soggetti di cui all'art.3 che operano nel settore della cooperazione, dello sviluppo e della solidarietà internazionale – anche a organismi non governativi, organizzazione e associazioni internazionali, associazioni di immigrati stranieri presenti in Lombardia, università ed enti di ricerca, soggetti privati che effettuano appositi progetti e iniziative in paesi esteri.
3. Le aree di attività per le quali possono essere concessi contributi o altri benefici economici nel settore della cooperazione, dello sviluppo e della solidarietà internazionale, sono le seguenti:
 - a. Iniziative di solidarietà, cooperazione e partenariato internazionale;
 - b. Dialogo e comprensione fra i popoli;
 - c. Rispetto dei diritti umani e dei popoli;
 - d. Sostegno e aiuto a popolazioni in situazioni di grave difficoltà;
 - e. Attività di sensibilizzazione verso le situazioni di popolazioni delle aree depresse del mondo;
 - f. Promozione di gemellaggi.

Art.13

Interventi di carattere straordinario

1. La definizione delle finalità, dei settori di intervento e di attività di cui ai precedenti articoli non preclude al Comune la possibilità d'interventi di carattere straordinario, quando gli stessi sono motivati da fatti ed esigenze di particolare interesse per la comunità o che costituiscono, da parte della stessa, testimonianza di solidarietà verso popolazioni colpite da gravi eventi e calamità.
2. Potranno inoltre essere concessi contributi per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta con apposito atto di indirizzo, ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare un intervento del Comune.

3. Tali interventi potranno essere accordati se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

Capo III – EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI E DEI BENEFICI ECONOMICI

Art.14

Modalità e criteri di erogazione contributi e benefici economici

1. Il Comune di Tirano opera il trasferimento di risorse finanziarie e di benefici economici ai soggetti di cui all'art.3 e a quelli comunque individuati dal presente regolamento, mediante contributi vincolati alla presentazione di specifiche richieste secondo le modalità di seguito indicate, anche per iniziative svolte come attività integrata e/o collaterale ai programmi dell'Amministrazione comunale.
2. Il Comune può impegnarsi ad erogare contributi su più annualità, vincolati alla presentazione di specifici progetti o programmi pluriennali di attività, anche per iniziative svolte come attività integrata e/o collaterale ai programmi dell'Amministrazione comunale.
3. Possono essere richiesti ed erogati contributi sia per singole iniziative che per l'attività svolta nel corso dell'anno.
4. Il singolo soggetto, nell'anno solare, potrà richiedere un contributo per l'attività svolta e eventuali ulteriori contributi per singole iniziative.
5. Nella determinazione degli interventi di cui all'art.2, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, si terrà conto del grado di importanza sociale dell'attività svolta o dell'iniziativa programmata.

Art.15

Procedura di richiesta contributi per le singole iniziative

1. Per le singole iniziative (manifestazioni, mostre, esposizioni, rassegne, incontri, convegni, dibattiti, feste, sagre, corsi, ecc.) i soggetti interessati a richiedere contributi o altri benefici economici devono, di norma, presentare domanda almeno 60 giorni prima rispetto alla data di inizio dell'iniziativa stessa e comunque non oltre il 15 ottobre dell'anno.
2. Sono ammissibili domande presentate oltre i termini sopra indicati soltanto in casi di particolare urgenza e rilevanza specificatamente motivati.
3. La domanda di contributo deve essere presentata al protocollo del Comune, sottoscritta dal legale rappresentante e deve contenere:
 - a. generalità della persona fisica ovvero denominazione dell'ente, istituzione, fondazione o associazione nonché la generalità del legale rappresentante e relativo codice fiscale;

- b. motivazioni delle ragioni che sono a fondamento della richiesta, con allegata relazione contenente il programma dell'iniziativa e sua descrizione;
 - c. bilancio preventivo delle spese e delle entrate delle attività per le quali si richiede il contributo;
 - d. impegno ad utilizzare il contributo esclusivamente per gli scopi per i quali sarà eventualmente concesso e a presentare il relativo rendiconto;
 - e. indicazione delle eventuali altre analoghe richieste di contributo presentate ad altri enti pubblici (e loro eventuale esito);
 - f. dichiarazione, redatta in conformità ad apposito modulo che verrà predisposto dagli uffici comunali, attestante se il soggetto agisca o meno in regime di impresa;
 - g. impegno ad accettare le norme contenute nel presente regolamento, approvato dal comune ai sensi e per gli effetti di cui all'art.12 della legge 241/90;
 - h. impegno a fare risultare pubblicamente il contributo mediante esposizione sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione della seguente dicitura: *"con il contributo della Città di Tirano"*;
 - i. copia dello statuto o dell'atto costitutivo ove ricorra il caso e se non già depositato presso il Comune.
4. Per i contributi relativi alla realizzazione e/o manutenzione straordinaria di opere e impianti agricoli, di bonifica, di difesa del territorio di cui all'art.10 lettera b), comportanti una previsione di spesa pari o superiore 15 mila euro, la domanda dovrà essere accompagnata dal progetto esecutivo composto dai seguenti elaborati:
- relazione illustrativa;
 - corografia;
 - disegni esecutivi;
 - computo metrico;
 - analisi dei prezzi;
 - preventivo di spesa.
- In tal caso:
- a. il contributo del Comune non potrà superare l'80% della spesa. Nell'ipotesi in cui i lavori fossero già parzialmente finanziati da altri enti, tale contributo dovrà essere tale che il finanziamento globale dell'opera non superi comunque il 90% del costo della stessa;
 - b. le domande dovranno essere presentate entro il 15 ottobre di ogni anno.
5. Sono escluse dal contributo le spese per le prestazioni personali dei componenti dell'ente o associazione richiedente e di tutti coloro che a qualsiasi titolo volontariamente collaborano all'iniziativa.
6. È comunque facoltà dell'Amministrazione non ammettere a contributo le spese che non appaiono necessarie o giustificabili in relazione alla realizzazione dell'iniziativa, opera o attività oggetto della domanda.

7. L'entità del contributo concedibile non può in ogni caso superare la differenza tra le spese ritenute ammissibili ai sensi dei commi precedenti e le entrate relative all'iniziativa o attività specifica oggetto della richiesta.

Art.16

Procedura di richiesta contributi per attività

1. I soggetti interessati a richiedere contributi o altri benefici economici per il sostentamento e lo svolgimento della loro attività devono presentare apposita domanda, di norma, entro il 15 ottobre di ogni anno per l'anno successivo.
2. Sono ammissibili domande presentate oltre i termini sopra indicati soltanto in casi specificatamente motivati.
3. La domanda di contributo deve essere presentata al protocollo del comune, sottoscritta dal legale rappresentante e deve contenere:
 - a. denominazione dell'ente, istituzione, fondazione o associazione nonché la generalità del legale rappresentante e relativo codice fiscale;
 - b. motivazione delle ragioni che sono a fondamento della richiesta con allegata relazione relativa all'attività svolta, a quella da svolgersi;
 - c. bilancio consuntivo dell'anno precedente (non richiesto in caso di istituzione e enti pubblici, di soggetti di rilevanza nazionale ed internazionale e di associazioni residenti all'estero);
 - d. impegno a rendicontare e/o relazionare sull'attività svolta nell'anno;
 - e. indicazione delle eventuali altre analoghe richieste di contributo presentate ad altri enti pubblici (e loro eventuale esito);
 - f. dichiarazione redatta in conformità ad apposito modulo che verrà predisposto dagli uffici comunali, attestante se il soggetto agisca o meno in regime d'impresa;
 - g. impegno ad accettare le norme contenute nel presente regolamento, approvato dal comune ai sensi e per gli effetti di cui all'art.12 della legge 241/90;
 - h. copia dello statuto o dell'atto costitutivo ove ricorra il caso e se non già depositato presso il Comune.

Art.17

Concessione temporanea di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale

1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 del presente regolamento, il Comune può concorrere alla realizzazione di iniziative ed attività anche con la concessione gratuita o agevolata dell'uso temporaneo di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale.
2. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei beni concessi per l'esercizio dell'attività e per l'organizzazione delle manifestazioni.

3. Nell'atto di concessione sono indicate tutte le condizioni che regolano i rapporti fra le parti.
4. Resta salva da parte dell'Amministrazione comunale la possibilità di revocare la concessione per un prevalente interesse pubblico.
5. Restano comunque a carico del concessionario tutte le spese relative all'uso di beni immobili, quali luce, acqua, riscaldamento, ecc.

Art.18

Procedura di concessione dei contributi – Assegnazione

1. L'istruttoria delle domande di contributo deve essere effettuata dall'ufficio competente, intendendosi per tale quello cui è attribuita la materia relativa all'attività o all'iniziativa da finanziare, nonché i relativi capitoli del piano esecutivo di gestione.
2. La concessione di contributi si configura come atto di gestione demandato alla competenza dei dipendenti che esercitano funzioni dirigenziali, ai sensi di quanto previsto dal vigente testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.lgs. 18.8.2000, n.267.
3. Le istanze pervenute sono assegnate all'ufficio preposto il quale, ultimata la fase istruttoria, provvede a rimetterle alla Giunta Comunale che, tenuto conto degli obiettivi, finalità e risorse finanziarie previste nel bilancio, individua, con propria deliberazione, i soggetti beneficiari e stabilisce l'importo del contributo da assegnare a ciascuno di essi. Il responsabile preposto, sulla base di quanto deliberato dalla Giunta Comunale, dispone con proprio atto la concessione della forma di sostegno.
Non si procede con previa adozione di delibera qualora la Giunta Comunale abbia già approvato specifico bando pubblico per l'assegnazione dei contributi a destinatari identificabili mediante applicazione dei requisiti tecnici predefiniti e priva di qualsiasi discrezionalità politica. In tal caso provvederà il responsabile preposto con propria determinazione riferendo gli esiti alla Giunta Comunale.
4. Su richiesta motivata del beneficiario potranno essere corrisposti acconti sul contributo concesso.

Art.19

Procedura di erogazione dei contributi – Rendicontazione

1. In caso di contributi concessi per le singole iniziative, richiesti ai sensi dell'art.15, comma 1, entro 60 giorni dalla conclusione delle iniziative stesse, i soggetti assegnatari sono tenuti a presentare apposito rendiconto.
2. Se si tratta di contributi richiesti e concessi ai sensi dell'art.15, comma 4, entro 90 giorni dal termine dei lavori dovrà essere presentato lo stato finale dei lavori

stessi. L'ufficio tecnico comunale dovrà accertare la regolarità e conformità al progetto dei lavori eseguiti.

3. I soggetti a cui sono stati concessi dei contributi per attività, richiesti ai sensi dell'art.16, sono tenuti a presentare entro il 31 marzo dell'anno successivo il rendiconto, corredato da una relazione sull'attività svolta.
4. Il rendiconto potrà essere sostituito da apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art.47 D.P.R. 28.12.2000, n.445), conforme ai modelli che verranno predisposti dagli uffici comunali, attestante le risultanze finali delle entrate e delle uscite.
5. I contributi erogati nel settore della cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale di cui all'art.12, per la loro tipologia e particolarità, sono espressamente esclusi dall'obbligo della documentazione e della presentazione della relazione nei casi di progetti realizzati da soggetti di rilevanza nazionale ed internazionale, oppure di adesione a progetti cofinanziati promossi da altre istituzioni o enti pubblici.
6. Nel caso in cui le iniziative per le quali è stato concesso il contributo non dovessero essere più effettuate ed il contributo fosse già stato in parte erogato, lo stesso dovrà essere prontamente restituito al Comune.
7. Ove dal rendiconto dovesse risultare una differenza tra le spese ritenute ammissibili e le entrate relative all'iniziativa o attività specifica finanziata, di importo inferiore agli acconti già corrisposti, si dovrà procedere al recupero della somma eccedente a carico del beneficiario.
8. La mancata presentazione del rendiconto preceduta da apposita diffida, come pure l'eventuale attivazione di procedure coattive per la restituzione di somme previste dal presente articolo, comporta l'esclusione del soggetto interessato da qualsiasi beneficio economico per il quinquennio successivo.
9. Qualora il Comune di Tirano risulti creditore, a qualunque titolo, nei confronti dei beneficiari, la liquidazione del contributo è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione.
10. La liquidazione in capo al beneficiario viene eseguita, di norma, a consuntivo con determinazione dirigenziale entro il limite del contributo assegnato. Il dirigente può chiedere la presentazione dei documenti giustificativi dei dati iscritti nel rendiconto presentato o autocertificato, ove lo ritenga opportuno.
11. Resta comunque fermo il limite di cui al comma 7 dell'art.15.

Capo IV – LOGO E PATROCINIO

Art. 20

Logo di identità visiva di Tirano Crocevia delle Alpi e logo Tirano Città della Musica

1. Il logo di identità visiva “Tirano Crocevia delle Alpi” è costituito da un segno grafico simbolico abbinato al logotipo “Tirano” con sottostante la scritta “Crocevia delle Alpi” come previsto dalle linee guida del brand.
L’elemento grafico posto accanto al logotipo è composta da sei bracci radiali stilizzati disposti attorto a un centro comune e orientati in senso rotazionale.
La forma dell’elemento grafico richiama un crocevia o un fiore stilizzato, interpretabile come elemento identitario del territorio alpino, evocativo di dinamismo, accoglienza e connessione.
2. Il logo “Tirano città della musica” consiste nella parola “Tirano” come da logo sopra descritto in color oro, nel simbolo della chiave di Do e nelle parole “*Città della*” in color nero e “*musica*” in color oro, utilizzabile anche in bianco e nero negativo e negativo su colore, identificato nelle linee guida del brand, per la rilevanza, il prestigio, l’impegno profuso in ambito musicale ovvero per promuovere, valorizzare e dare lustro ad attività, iniziative, progetti, calendari, manifestazioni, singoli eventi et similari.
3. I loghi di identità visiva, altresì denominati marchi di comunicazione, “Tirano Crocevia delle Alpi” e “Tirano Città della Musica” possono essere concessi in uso per finalità di pubblico interesse, connesse allo sviluppo socio-economico e culturale del territorio, inclusa la promozione turistica e commerciale, l’organizzazione e comunicazione di eventi culturali e la diffusione dell’immagine della Città di Tirano, anche attraverso prodotti digitali.

I loghi devono essere utilizzati come linee guida del brand e palette di colori in esse indicate e nel rispetto dei seguenti principi:

- Integrità grafica: non sono consentite modifiche alle proporzioni tra simbolo e logotipo;
 - non alterazione del disegno: non è ammessa la modifica delle forme, dei caratteri o delle proporzioni;
 - leggibilità: il logo deve essere sempre riprodotto in dimensioni tali da garantirne la piena riconoscibilità;
 - il marchio rappresenta l’identità visiva del Comune e deve essere utilizzato nel rispetto dello Stemma istituzionale del Comune della Città di Tirano che rimane il segno distintivo storico principale.
4. Il Sindaco può concedere formalmente i precedenti loghi su richiesta, senza necessaria concessione di benefici finanziari o agevolazioni, a tutti i soggetti previsti dall’art. 3 del presente regolamento, sentita la Giunta Comunale.
 5. L’utilizzo di detti loghi non è cedibile a soggetti terzi.

6. Il Comune si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento l'autorizzazione qualora l'utilizzo del logo risulti incompatibile con le finalità istituzionali dell'ente o arrechi pregiudizio all'immagine dell'Amministrazione comunale.
7. I loghi dovranno essere registrati presso la C.C.I.A.A. ai fini di salvaguardia.

Art.21 Patrocinio

1. Il patrocinio di iniziative, manifestazioni, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dal Sindaco, previo atto di indirizzo della Giunta Comunale.
2. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari o agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene accordato; tali interventi devono essere eventualmente richiesti con le modalità stabilite dal presente regolamento.
3. Il patrocinio concesso autorizza il soggetto richiedente all'utilizzo dello stemma del Comune; il patrocinio deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto mediante esposizione sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione della seguente dicitura: "*con il patrocinio della Città di Tirano*".

Capo V – DISPOSIZIONI FINALI

Art.22 Rapporti e responsabilità – esclusioni

1. Il comune di Tirano resta in ogni caso estraneo a qualsiasi rapporto che venga a costituirsi fra i soggetti destinatari di contributi e terzi per forniture, prestazioni o a qualsiasi altro titolo, così come non assume, sotto qualsivoglia aspetto, responsabilità alcuna circa la gestione e lo svolgimento delle attività e iniziative.
2. Il Comune non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti dallo stesso nominati.
3. Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca.
4. Sono escluse dal contributo del Comune le spese per uso di materiali, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto beneficiario già disponga o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri soggetti sia pubblici che privati.

Art.23
Pubblicizzazione degli interventi del Comune

1. I soggetti che ricevono da parte del Comune contributi, richiesti ai sensi dell'art.15, per realizzare iniziative, manifestazioni e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblici annunci e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il contributo del Comune; in particolare il contributo deve essere reso pubblicamente noto mediante esposizione sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione della seguente dicitura: *"con il contributo della Città di Tirano"*.

Art. 24
Entrata in vigore - Abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo dalla sua ripubblicazione all'Albo Pretorio.
2. Dalla sua entrata in vigore è abrogata ogni altra disposizione precedentemente adottata dal Comune nelle materie oggetto del presente regolamento e, in particolare, il regolamento approvato con deliberazione consiliare n.106 del 29.10.1990, come integrato con deliberazione consiliare n.10 del 27.3.1992.

I N D I C E

Capo I– DISCIPLINA GENERALE

Art.1 – Finalità	pag.1
Art.2 – Interventi del comune	pag.1
Art.3 – Soggetti beneficiari	pag.1
Art.4 – Settori di intervento	pag.2

Capo II – SETTORI DI INTERVENTO

Art.5 – Settore sociale	pag.2
Art.6 – Settore culturale e dei beni artistici e storici	pag.3
Art.7 – Settore dell'istruzione	pag.4
Art.8 – Settore sportivo e ricreativo	pag.4
Art.9 – Settore turistico	pag.4
Art.10 – Settore ambientale e del territorio	pag.5
Art.11 – Settore dello sviluppo economico e del lavoro	pag.5
Art.12 – Settore della cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale	pag.6
Art.13 – Interventi di carattere straordinario	pag.6

Capo III – EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI E DEI BENEFICI ECONOMICI

Art.14 – Modalità e criteri di erogazione contributi e benefici economici	pag.7
Art.15 – Procedura di richiesta contributi per le singole iniziative	pag.7
Art.16 – Procedura di richiesta contributi per attività	pag.9
Art.17 – Concessione temporanea di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale	pag.9
Art.18 – Procedura di concessione dei contributi – assegnazione	pag.10
Art.19 – Procedura di concessione dei contributi – rendicontazione	pag.10

Capo IV – LOGO E PATROCINIO

Art.20 – Logo di identità visiva di Tirano Crocevia delle Alpi e logo Tirano Città della Musica	pag.12
Art.21 – Patrocinio	pag.13

Capo V – DISPOSIZIONI FINALI

Art.22 – Rapporti e responsabilità – esclusioni	pag.13
Art.23 – Pubblicizzazione degli interventi del Comune	pag.14
Art.24 – Entrata in vigore – Abrogazioni	pag.14

Allegati – Loghi di cui all'art. 20 del Regolamento




*** Tirano**

*** Tirano**




Tirano




Tirano



Tirano
Crocevia delle Alpi



Tirano
Crocevia delle Alpi



Tirano

Tirano



Tirano



Tirano



Tirano



Tirano



Tirano



Tirano



Tirano



Tirano




Tirano




Tirano



Tirano



RGB



Lora

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.
Aenean massa. Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Aenean commodo
ligula eget dolor.

Monsterrat

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur adipiscing elit. Aenean
commodo ligula eget dolor.

Lora


**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890**

**Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.
Aenean massa. Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Aenean commodo
ligula eget dolor.**

Monsterrat

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890**

**Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur adipiscing elit. Aenean
commodo ligula eget dolor.**



Tirano

3 CITTÀ DELLA
3 MUSICA

Tirano
|| 9 CITTÀ DELLA
|| 5 MUSICA

Tirano
|| 9 CITTÀ DELLA
|| 5 MUSICA